

Osservatorio sulle fonti

LE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE E L'OPINIONE DISSENZIENTE NELL'A.S. 1952: UNA REAZIONE ALLA SENTENZA 70/2015?

di Carlo Favaretto*

1. Il 9 giugno 2015 è stato presentato al Senato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare a firma della senatrice Lanzillotta, numerato come A.S. 1952, che reca "Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale". La relazione di accompagnamento cita espressamente la sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 in tema di rivalutazioni pensionistiche¹. Essa costituisce la giustificazione dell'intervento proposto in merito all'introduzione della *dissenting opinion* nelle decisioni della Corte, alla modulazione dei loro effetti nel tempo in relazione alle conseguenze finanziarie e a un nuovo profilo d'attività dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio.

2. Iniziando l'analisi da quest'ultimo ambito, la lettera a) dell'art. 1 del d.d.l. aggiunge un comma all'art. 13 l. n. 87/1953, conferendo facoltà alla Corte, «nell'ipotesi in cui la soluzione della questione di legittimità costituzionale possa comportare maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica», «di chiedere all'Ufficio Parlamentare di Bilancio [...] una relazione sugli effetti finanziari dell'eventuale dichiarazione di illegittimità».

L'Ufficio Parlamentare di Bilancio, istituito sulla scorta delle indicazioni europee contenute nei *Six Pack* dall'art. 5 lett. f) l. cost. n. 1/2012, è regolato dagli artt. 16-19 della legge di attuazione n. 243/2012. Come organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica, esso è incaricato di effettuare analisi e valutazioni in merito all'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggior rilievo e alla sostenibilità della finanza pubblica sul lungo periodo. La sua creazione è stata oggetto di un intenso dibattito scientifico e istituzionale. In particolare, è stato sottolineato come il suo ruolo di interprete dei documenti finanziari favorirebbe il parlamento nel delicato equilibrio che quest'ultimo intrattiene con l'esecutivo prima, durante e dopo l'approvazione della manovra finanziaria, con conseguenti ricadute sulla forma di governo². Le Camere, negli ultimi anni inibite all'attuazione di un efficace va-

* Allievo ordinario di Scienze Giuridiche della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

¹ C. cost., 30 aprile 2015, n. 70, inedita.

² In questo senso si sono espressi, prima dell'insediamento dell'Ufficio, D. CABRAS, *Un fiscal council per l'Italia*, in *Il Filangieri*, 2011, p. 178 ss., disponibile su: www.arsae.it e C. FASONE, E. GRIGLIO, *Can Fiscal Councils enhance the role of national parliaments in the European Union? A comparative analysis*, in B. DE WITTE, A. HERITIER, A. TRECHSEL (a cura di), *The Euro crisis and the state of European democracy: contributions from the 2012 EUDO dissemination conference*, European University Institute, Firenze, 2013, p. 264 ss., disponibile su: cadmus.eui.eu. In particolare, sul coordinamento del nuovo organo con il parlamento si sono soffermati, prima, N. LUPO, *La revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti*, in *Il Filangieri*, 2011, p. 89 ss.,

Osservatorio sulle fonti

glio del bilancio a causa delle tempistiche del semestre europeo e dell'estrema tecnicità dei programmi e delle missioni, definiti dall'esecutivo e limati in sede europea, a partire dalla manovra di bilancio per il 2015 hanno avuto a disposizione una fonte di informazione e chiarificazione dei testi indipendente dal governo³. L'articolo in questione perciò non fa altro che estendere alla Corte Costituzionale il beneficio di un organo ausiliario *ad hoc*, ruolo che l'Ufficio già svolge, seppur non ancora al pieno delle sue potenzialità, per il parlamento.

Per quanto riguarda la formulazione, si precisa che la Corte può richiedere il parere all'Ufficio, «anche su richiesta dell'Avvocatura generale dello Stato o del Rappresentante della Regione interessata». Il parere può quindi essere acquisito sia su richiesta del rappresentante dello Stato o della Regione in giudizio, sia d'ufficio. Questa disposizione mira a evitare che gli unici dati forniti siano di parte, rischio prospettato proprio in occasione della recente sentenza C. Cost. n. 70/2015. Tuttavia, «anche su richiesta» presuppone che nel caso di domanda espressa di una delle parti, questa debba essere sottoposta a un giudizio di rilevanza da parte della Corte, implicito nel caso di acquisizione d'ufficio, ma di cui non vengono forniti ulteriori ragguagli. A ciò si aggiunge il fatto che vengono poste sullo stesso piano figure che pari non sono. L'Avvocato generale, tutore dell'interesse dello Stato, ha un profilo differente da quello che riveste il rappresentante della Regione, un professionista ingaggiato appositamente per il giudizio.

Rimanendo alla formulazione, la dicitura «ha facoltà di chiedere» significa che la Corte può fare a meno di rivolgersi all'Ufficio. Da un lato questo risolverebbe la questione di un eventuale blocco dell'attività della Corte nel caso in cui i dati richiesti non fossero acquisiti, ma dall'altro non aggiunge nulla ai mezzi già insiti nei poteri istruttori della Corte. Infatti, essa può disporre con propria ordinanza la richiesta di informazioni, anche di ordine economico-finanziario. Questo mezzo non è stato attivato per la sentenza C. Cost. n. 70/2015, ma era stato impiegato in altri casi, ad esempio nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'emissione della sentenza C. cost. 5 maggio 1988, n. 501⁴, sempre in tema di trattamento pensionistico, allora dei magistrati. La struttura interna della Corte non potrebbe però verificare adeguatamente l'attendibilità dei dati forniti dalle amministrazioni dello Stato, mentre quelli sottoposti dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio risulterebbero più imparziali. Infine, la decisione sull'opportunità o meno di richiedere la relazione è connessa agli effetti sulla finanza pubblica.

disponibile su: www.arsae.it, e successivamente E. GRIGLIO, *Il "nuovo" controllo parlamentare sulla finanza pubblica: una sfida per i "nuovi" regolamenti parlamentari*, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 1/2013, p. 1 ss., che ha continuato l'analisi con E. GRIGLIO, *Il protocollo sull'Ufficio parlamentare di bilancio: una «fuga» dai regolamenti parlamentari?*, in *Quad. cost.*, 2014, p. 116 ss..

³ I compiti di consulenza dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nei confronti del parlamento, che affiancano quelli di analisi e valutazione indipendente delle politiche finanziarie, sono svolti tramite audizioni periodiche del presidente e dei componenti del Consiglio direttivo dell'organismo. L'Ufficio elabora inoltre dei rapporti sulla programmazione del bilancio e dei focus sulle tematiche di maggior rilievo inerenti all'ambito economico-finanziario. Tutti i documenti sono reperibili sul sito www.upbilancio.it.

⁴ C. cost. 5 maggio 1988, n. 501, in *Giur. Cost.*, 1988, p. 2361 ss..

Osservatorio sulle fonti

3. La questione del costo delle sentenze si lega al secondo ambito d'intervento del d.d.l., cioè alle conseguenze finanziarie delle sentenze della Corte. Bisogna però chiedersi prima se il costo delle sentenze sia un tema di rilievo costituzionale.

Il c. 3° dell'art. 81 Cost., come modificato dalla l. cost. n. 1/2012, non viene interpretato come un limite inderogabile per le sentenze della Corte che comportano aggravii per il bilancio pubblico (cosiddette "sentenze di spesa"). Il fatto che «ogni legge che importi nuove o maggiori spese provvede ai mezzi per farvi fronte» non impedisce alla Corte di modificare le condizioni sulle quali legislatore ed esecutivo si troveranno a dover legiferare nuovamente. Il d.d.l. all'art. 2 si occupa infatti di modificare l'art. 17 c. 13° l. n. 196/2009. Se attualmente è il Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa di assumere le necessarie iniziative a seguito di sentenza della Corte suscettibile di determinare maggiori oneri, nella formulazione proposta l'obbligo ricade sull'intero governo. Esso interverrebbe sulla base di una relazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, messo ora in connessione anche con l'esecutivo. Tuttavia, la Corte, come già accennato, non è dotata di un'articolazione interna in grado di disporre pienamente delle grandezze economico-finanziarie necessarie a coprire i costi delle sue pronunce.

In questo contesto si è inserito il nuovo principio dell'equilibrio di bilancio, sancito all'art. 81 c. 1° Cost.. In merito alla preclusione di "sentenze di spesa" in forza di questo nuovo principio si è svolto un intenso dibattito dottrinale. La posizione prevalente afferma che non sussisterebbe un divieto per la Corte nell'esercizio della sua attività di giurisdizione costituzionale, giacché l'obbligo di copertura rimane prescritto unicamente per la legge⁵. Quest'ultima dovrebbe solamente prevedere la propria copertura *ex ante*, non essendo suscettibile di essere dichiarata illegittima allorché una sua parte, per effetto di un sentenza della Corte, dovesse condurre allo sfioramento dell'equilibrio. La Corte ha però dimostrato di saper badare anche agli effetti materiali che impattano sulla vita costituzionale e sul funzionamento concreto dell'ordinamento giuridico. Da un lato bisogna tenere in considerazione il bilanciamento effettuabile dalla Corte in sede di giudizio tra il principio dell'equilibrio di bilancio e altri principi e diritti costituzionali. Dall'altro, non spetta (solamente) alla Corte garantire il principio. Innanzitutto, a norma

⁵ Già anteriormente alla riforma costituzionale del 2012, quando il principio dell'equilibrio di bilancio si poteva ritenere immanente all'ordinamento costituzionale, si sono espressi, in favore della formulazione di "sentenze di spesa", R. ROMBOLI, *Il principio generale di equilibrio finanziario nell'attività di bilanciamento dei valori costituzionali operata dalla Corte*, in AA. VV., *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u.c., della Costituzione. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta l'8-9 Novembre 1991*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 185 ss. e G. ZAGREBELSKI, *Problemi in ordine ai costi delle sentenze della Corte costituzionale*, in AA. VV., *Le sentenze della Corte costituzionale e l'art. 81, u.c.*, cit., p. 99 ss.. D'opinione contraria, incline a considerare il problema delle risorse come un problema pratico non di rilevanza costituzionale, è C. PINELLI, *Titano, l'eguaglianza e un nuovo tipo di «additiva di principio»*, in *Giur. Cost.*, 1993, p. 1799 ss.. Più di recente, a favore della non preclusione, M. LUCIANI, *L'equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità*, intervento al seminario di studio *Il principio dell'equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012*, Roma, 22 novembre 2013, p. 32 ss., disponibile su: www.cortecostituzionale.it.

Osservatorio sulle fonti

del nuovo art. 117 c. 1° lett. e) Cost., è di esclusiva competenza statale. Più nel dettaglio, l'art. 97 Cost. prevede che l'equilibrio dei bilanci sia assicurato dalle «pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea». Inoltre, l'art. 5 c. 4° l. n. 1/2012 affida anche alle Camere una funzione di controllo «con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese». Infine, non si può escludere che il principio dell'equilibrio di bilancio, oltre che su esecutivo e legislativo, influisca anche sul controllo operato dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi forza di legge.

Quando la Corte si è trovata, anche in questi ultimi giorni, a dover decidere della salvaguardia degli equilibri di bilancio, talvolta ha adottato degli accorgimenti. Oltre allo strumento dei moniti al legislatore e alle cosiddette “sentenze additive di principio”, è interessante evidenziare due sfumature dell'illegittimità costituzionale espresse in casi recenti.

La prima è quella delle cosiddette “sentenze di incostituzionalità sopravvenuta”, per cui una determinata disposizione è considerata illegittima solamente a partire da un determinato momento. In quel momento si è verificato un cambiamento della situazione giuridica dei soggetti coinvolti, presupposto della disciplina legislativa sottoposta a sindacato, in modo tale che essa non sia più giustificabile.⁶

Una seconda accezione di illegittimità costituzionale è quella impiegata nella sentenza sulla cosiddetta *Robin Hood tax*⁷. In questo caso, differente da quello dell'incostituzionalità sopravvenuta, la disposizione costituzionale è stata dichiarata illegittima sin dalla sua entrata in vigore, ma gli effetti della sentenza sono stati dilazionati, proprio al fine di tutelare l'equilibrio finanziario. Il caso di specie riguardava una maggiorazione di aliquota introdotta con d.l. n. 112/2008 a carico di alcuni operatori del settore energetico e degli idrocarburi, a causa dell'andamento economico. La Corte, pur riconoscendo la fondatezza dei presupposti eccezionali per tali misure, ha dichiarato la maggiorazione illegittima per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., in quanto incideva sull'intero reddito e non solamente sui profitti extra. In tal modo venivano sacrificati eccessivamente i principi di eguaglianza e capacità contributiva. Bilanciando tali principi con l'art. 81 Cost., la Corte ha poi differito gli effetti alla pubblicazione della sentenza. La reazione della dottrina è stata immediata e prevalentemente critica⁸.

⁶ Questa è l'opzione, non facilmente generalizzabile, impiegata ad esempio nel dispositivo della recente sentenza sul blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, votato nella camera di consiglio del 24 giugno 2015.

⁷ C. cost., 11 febbraio 2015, n. 10, inedita.

⁸ Buona parte degli autori ha però giustificato l'operazione della Corte in forza delle eventuali conseguenze degli effetti retroattivi di una tale sentenza. In questo senso R. DICKMANN, *La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare effetti ancor più incompatibili con la Costituzione*, in www.federalismi.it, 4/2015, p. 2 ss. D'altronde la limitazione degli effetti temporali delle sentenze della Corte non deve derivare dall'azione discrezionale della Corte, ma proprio dal bilanciamento tra i principi costituzionali, come hanno precisato M. LUCIANI, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una riflessione sulla Corte costituzionale degli anni Novanta*, in AA.VV., *Effetti temporali delle sentenze della Corte*

Osservatorio sulle fonti

Tuttavia, questa tecnica è agilmente estendibile ad altri casi e si fonda sulla sussistenza di presupposti idonei a giustificare la norma al momento della sua entrata in vigore, in forza del ciclo economico negativo. La sua illegittimità *ab origine*, senza temperamenti affidati al ritardo dell'efficacia della sentenza, porterebbe a una violazione dell'equilibrio di bilancio sancito all'art. 81 c. 1° Cost.. Quello che in questo caso è stato devoluto alla discrezionalità dei giudici costituzionali, l'art. 1 lett. c) A.S. 1952 vuole positivizzarlo, subordinando la prescrizione di cui all'art. 30 l. n. 87/1953, per il quale le norme incostituzionali cessano di avere efficacia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione, a una diversa modulazione dell'efficacia nel tempo della stessa decisione, a tutela di altri principi costituzionali.

Alla luce delle considerazioni fatte fino ad ora, quello che risulterebbe dall'inserimento di una disposizione simile è la chiara impossibilità di individuare la soglia invalicabile al di là della quale le ricadute finanziarie diventano tali da giustificare la compressione dei diritti del singolo che deriva dalla modulazione dell'efficacia. Al contempo, esso costituirebbe un *escamotage* utilizzabile in una grande varietà di casi, utile a evitare che l'equilibrio finanziario soccomba interamente contro gli altri diritti costituzionali, come è avvenuto con la sentenza C. Cost. n. 70/2015.

4. Il d.d.l. proposto presenta un ultimo tema: l'art. 1 lett. b) propone un'aggiunta all'art. 16 l. n. 87/1953 volta a introdurre nel nostro ordinamento la *dissenting opinion* («I giudici dissenzienti possono esporre i motivi del loro dissenso in opinioni che sono pubblicate in calce alla sentenza»).

Il tema dell'opinione dissenziente nella storia della Corte Costituzionale è riaffiorato più volte, sin da poco dopo la sua creazione, tant'è che si è parlato di “argomento carsico”. Bisogna però distinguere tra opinione dissenziente, relativa alle conclusioni, e opinione concorrente, relativa ai motivi. Per molto tempo, quest'istituto tipico del *common law* fu rifiutato in entrambe le forme perché ritenuto estraneo alla tradizione giuridica italiana e lesivo dell'autorità di un organo, quale la Corte Costituzionale, di relativo recente prestigio. Cadute con le evidenze e col tempo queste obiezioni, ci si chiese se ci fossero effettivi impedimenti normativi all'introduzione del *dissent* nel nostro ordinamento. La sentenza 18/1989⁹ ha chiarito che la segretezza del voto espresso in camera di consiglio non è attribuito essenziale per la garanzia di indipendenza riconosciuta dalla Costituzione al giudice, mentre la dottrina ha ricavato un'assenza di divieto

costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere. Atti del seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988, Giuffrè, Milano, 1989, p. 110 ss. e G. SILVESTRI, Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello stesso problema, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit., p. 49 ss.. Più criticamente, M. BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità in un'innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in www.questionegiustizia.it, 18 febbraio 2015 ha evidenziato il fatto che la norma incostituzionale si continui ad applicare nel giudizio a quo. Infine, già V. ONIDA, Giudizio di costituzionalità delle leggi e responsabilità finanziaria del Parlamento, in AA.VV., Le sentenze della Corte Costituzionale e l'art. 81 u.c., cit., p. 20 ss. ricordava come il responsabile dell'equilibrio finanziario sia il potere politico: il parlamento e soprattutto, nei fatti, il governo.

⁹ C. cost., 19 gennaio 1989, n. 18, in *Giur. Cost.*, 1989, p. 104 ss..

Osservatorio sulle fonti

dall'insindacabilità per i voti dati e le opinioni espresse ex art. 5 l. cost. n. 1/1953. Un implicito richiamo alla segretezza si è letto nel rimando operato dall'art. 22 l. n. 87/1953 alle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che a loro volta rimandano alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, e nell'art. 18 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale. Dopo la modifica di quest'ultimo nel 2008, che ha eliminato la dicitura «tutti i giudici», l'opinione dissenziente potrebbe essere introdotta nel nostro ordinamento senza preclusioni di illiceità. La modifica proposta non permette neppure di porsi il problema della pubblicazione delle opinioni dissenzienti perché prevede che seguano le sentenze, pubblicate sulla Raccolta Ufficiale della Corte e in Gazzetta Ufficiale. Non risolve però svariate altre problematiche. Quella principale è la scelta della fonte: una legge ordinaria.

La prima proposta di introduzione del *dissent* fu avanzata negli anni Sessanta da Costantino Mortati, all'epoca giudice costituzionale, e prevedeva semplicemente una modifica dell'art. 18 delle Norme Integrative e l'inserimento di un art. 18 *bis*. Negli anni Settanta Francesco De Martino preparò la bozza di una legge costituzionale per inserire il principio in Costituzione, ma la proposta non fu neppure presentata. Successivamente Stefano Rodotà presentò alla Camera la p.d.l. 2329/1981, impiegando come fonte una legge ordinaria, ed è alla sua stringatezza che probabilmente di ispira la disposizione proposta ora. Il tema tornò all'ordine del giorno nel periodo di Tangentopoli, un periodo di forte attenzione all'assenza di legittimazione democratica della Corte. La bozza Boato conclusiva della bicamerale D'Alema nel 1999 prevedeva il *dissent* tra le modifiche alla parte II della Costituzione, ma la proposta, giunta fino alla Corte, fu bocciata nel 2002 nella forma di modifica regolamentare. A seguito della sentenza C. Cost. n. 70/2015, in un momento in cui la Corte dimostra nuovamente tutta la sua *countermajoritarian difficulty*, il tema torna d'attualità nella forma di disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Parte della dottrina ritiene che si debba procedere innanzitutto con revisione costituzionale all'introduzione di un simile principio, proseguendo poi sulle altre fonti a cascata. Altra parte ritiene debba rientrare in una modifica regolamentare operata dalla Corte stessa. Viene addirittura auspicata un'anticipazione giurisprudenziale di tale principio. L'introduzione proposta tramite legge ordinaria potrebbe invece anticipare l'evoluzione giurisprudenziale o un adeguamento regolamentare.

La proposta non si occupa tuttavia di varie problematiche procedurali. Ad esempio, non viene stabilita una "soglia di sbarramento" di adesione alle opinioni di minoranza. L'opinione dissenziente di un giudice dovrebbe poi essere fatta circolare tra i colleghi in modo che essi ne possano tenere conto al momento dell'approvazione della decisione collegiale. Uno dei motivi dell'incongruità di alcune sentenze della Corte è proprio la concentrazione nella decisione collegiale di *obiter dicta* riferiti a opinioni inizialmente dissenzienti. La modifica del 2008 ha permesso anche *de iure* al presidente di differenziare relatore e redattore, dando evidenza di un eventuale dissenso all'interno del collegio, ma evitando redazioni forzose di sentenze con motivazioni o conclusioni non condivise dall'originario relatore. Bisognerebbe però introdurre delle disposizioni contro la possibile personalizzazione delle posizioni all'interno della camera di consi-

Osservatorio sulle fonti

glio e rafforzare le garanzie di autonomia dei giudici dopo la cessazione del mandato, per inibire ogni influenza partitica. Infine, sarebbe forse opportuno differenziare tra opinioni dissenzienti e opinioni concorrenti.

Ricollegandosi alle vicende della sentenza C. Cost. n. 70/2015, ha destato confusione nell'opinione pubblica la voce secondo cui, a fronte di imponenti ricadute finanziarie, tali da rischiare di compromettere il principio dell'equilibrio del bilancio, la decisione collegiale fosse stata raggiunta con una maggioranza ottenuta col solo decisivo voto del presidente. Questa vicenda dimostra come la semplice diffusione del *dissent* sotto forma di percentuale di voto, senza nominativi dei giudici e motivazioni, è dannosa per l'autorità della Corte. Altrimenti espressa, l'opinione dissenziente è invece espressione di una costituzione flessibile, libera da connotati autoritativi, antidoto contro la cristallizzazione e l'obsolescenza della sua interpretazione¹⁰.

5. In conclusione, l'A.S. 1952 incide su aspetti molto importanti del funzionamento della Corte Costituzionale, ridestando il dibattito su un tema antico, la *dissenting opinion*, e proponendo soluzioni per uno sviluppo recente, le ricadute finanziarie in presenza dell'equilibrio di bilancio. Proprio perché tematiche molto importanti, il d.d.l. non può rappresentare solamente una "reazione" a una fuga di notizie. Esso può essere invece la base di partenza per un'espansione dello strumento legislativo, da svolgersi necessariamente in dialogo e coordinamento con l'istituzione direttamente interessata.

¹⁰ Questa è soprattutto l'opinione di G. ZAGREBELSKY, *Intervento*, in A. ANZON (a cura di), *L'opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma Palazzo della Consulta nei giorni 5 e 6 novembre 1993. Con un'antologia di opinioni dissenzienti di Giudici costituzionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 156, seguito da U. SPAGNOLI, *Intervento*, in A. ANZON (a cura di), *L'opinione dissenziente.*, cit., p. 127, ma era un aspetto già evidenziato dallo stesso C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, in *Quaderni della giurisprudenza costituzionale*, 2, Giuffrè, Milano, 1964, p. III ss. Convinto assertore della dannosità dell'introduzione della *dissenting opinion* è invece A. RUGGERI, *Per la introduzione del dissent nei giudizi di costituzionalità: problemi di tecnica della normazione*, in A. ANZON (a cura di), *L'opinione dissenziente.*, cit., p. 89 ss. Più recentemente, questo fattore è ricordato nell'interessante analisi comparatistica condotta da S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, intervento al seminario di studio *L'opinione dissenziente*, Roma, 22 giugno 2009, disponibile su: www.cortecostituzionale.it.